

**Compiti didattici e di servizio agli studenti svolti
AA 2016/2017**

Ricercatori Universitari a tempo pieno - 350 ore

Dipartimento di _____
Ricercatore _____

Corso di laurea _____
Insegnamento ex art.6 L.240/10 _____ SSD _____ CFU n. _____
Lezioni - N. Ore _____ Nei giorni di _____ Semestre _____
Esercitazioni - N. Ore _____ Nei giorni di _____
Esami - N. Ore _____ Previste _____

Corso di laurea _____
Insegnamento ex art.6 L.240/10 _____ SSD _____ CFU n. _____
Lezioni - N. Ore _____ Nei giorni di _____ Semestre _____
Esercitazioni - N. Ore _____ Nei giorni di _____
Esami - N. Ore _____ Previste _____

Corso di laurea _____
Insegnamento ex art.6 L.240/10 _____ SSD _____ CFU n. _____
Lezioni - N. Ore _____ Nei giorni di _____ Semestre _____
Esercitazioni - N. Ore _____ Nei giorni di _____
Esami - N. Ore _____ Previste _____

Assistenza studenti - N. Ore _____ Dalle ore _____ Alle ore _____
Nei giorni di _____

Altre attività didattiche e di supporto
N. Ore _____ Previste per _____
N. Ore _____ Previste per _____

Partecipazione organi collegiali e funzioni istituzionali (collaborazioni alla stesura dei RAV e SUA,...)
N. Ore _____ Previste per _____
N. Ore _____ Previste per _____

Collaborazione procedure AVA
N. Ore _____ Previste per _____

Altre attività collegate con la didattica
N. Ore _____ Previste per _____
N. Ore _____ Previste per _____

Per un totale di ore annuali pari a _____

Il Direttore di Dipartimento

Il Docente

Il Presidente di Facoltà

Legge 240/2010

Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

omissis

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici (...). (*omissis*). Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato

Art.2 - Programmazione

omissis

3. Il Consiglio di Dipartimento, come previsto dall'art.6 c.4, L.240/2010, dopo l'affidamento degli incarichi a docenti ordinari e associati, a straordinari a tempo determinato e a ricercatori a tempo determinato ex art 24, L.240/2010, può proporre di attribuire (con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico) corsi di insegnamento e moduli curriculari ancora vacanti, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art.50 DPR 382/80 che abbiano svolto tre anni di insegnamento, ai professori incaricati stabilizzati.

A tal fine entro il 30 novembre il Consiglio di Facoltà, dopo aver analizzato le proposte dei Dipartimenti e, ai sensi dell'art. 29, c. 1 lett. e) dello Statuto, tenendo conto dell'esigenza di garantire un'adeguata copertura degli insegnamenti dei corsi secondo equità, funzionalità e razionalità, e dando priorità alla copertura dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti, pubblica l'elenco dei corsi o moduli curriculari e delle attività didattiche integrative ancora da coprire. I soggetti di cui all'art. 6 c. 4, L.240/2010, menzionato possono presentare richiesta scritta per l'affidamento dell'incarico di insegnamento.

Nella proposta il Dipartimento dovrà anche indicare la struttura di raccordo ove il ricercatore a tempo indeterminato potrà svolgere il carico didattico istituzionale. Il carico didattico istituzionale, da impiegare per esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, assistenza esami, partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni, collaborazioni alla stesura dei RAV e SUA, è di 350 ore per il tempo pieno e 200 ore per il tempo definito. Qualora i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento accettino di svolgere incarichi di insegnamento tali ore devono intendersi ricomprese nel carico didattico istituzionale.

L'affidamento di eventuali ore eccedenti le **60** deve essere autorizzato dal Senato Accademico, tenendo conto che le ore in eccedenza non devono superare il 30% di quelle istituzionali, **fatta eccezione per motivate e documentate esigenze didattiche**.

Gli incarichi vengono attribuiti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Presidente, nella prima seduta utile, entro il 15 marzo.

-omissis

4. L'importo orario da erogare per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari, viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio. Il Presidente di Facoltà, prima della riunione di programmazione del Consiglio, può concordare con gli interessati importi più bassi in relazione al budget disponibile.